

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI BLASI Antonino - Presidente -

Dott. MELONI Marina - rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso omissis/2010 proposto da:

CONTRIBUENTE

- ricorrente -

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE

- controricorrente -

avverso la sentenza n. omissis/2009 della COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. di LECCE, depositata il 17/09/2009.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con avviso di liquidazione d'imposta ed irrogazione di sanzioni l'Ufficio del Registro di Brindisi riliquidava l'imposta di registro in relazione alla sentenza in data 30/6/1992 di omologazione del concordato preventivo della società spa in misura proporzionale e non fissa, e notificava il predetto avviso al commissario giudiziale P.A., al legale rappresentante della società, nonché ai garanti del concordato M.A. ed i suoi figli L.V., L.L., L.M. e L.C..

Successivamente, con sentenza in data 8/11/1993, il Tribunale di Brindisi sezione fallimentare pronunciava la risoluzione del concordato preventivo omologato in data 30/6/1992 e dichiarava il fallimento della spa.

Avverso l'avviso di mora notificato alla ricorrente in data 7/2/1995 M.A. propose ricorso davanti alla Commissione Tributaria provinciale di Brindisi, contestando, tra l'altro, la regolarità della notifica dell'avviso

di liquidazione. La Commissione Tributaria provinciale di Brindisi rigettò il ricorso con sentenza appellata dalla ricorrente davanti alla Commissione Tributaria Regionale della Puglia, la quale confermò la sentenza di primo grado. Avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Puglia ha proposto ricorso per cassazione M. A. con quattro motivi ed l'Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso la ricorrente M.A. lamenta falsa applicazione dell'art. 139 c.p.c., in riferimento all'art. 360 c.p.c., n. 3, nonché omessa motivazione ex art. 360 c.p.c., n. 5, perché il giudice di appello ha erroneamente ritenuto regolare la notifica dell'avviso di liquidazione effettuata a L. L. in quanto persona di famiglia oltre che responsabile in solido dell'imposta mentre, al contrario, nella relata di notifica l'atto risultava consegnato a L.L. figlio di M. A. e non di M.A., peraltro non convivente.

Con il secondo motivo di ricorso la ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, art. 16, comma 3, ed D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 19, comma 3, in riferimento all'art. 360 c.p.c., n. 3, perché il giudice di appello ha ritenuto definitivo l'avviso di liquidazione in quanto non impugnato mentre il predetto avviso non è definitivo in considerazione della nullità della notifica (di cui al primo motivo del presente ricorso) e l'avviso di mora può essere impugnato autonomamente per mancata preventiva notifica dell'avviso di liquidazione.

Con il terzo motivo di ricorso la ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione dell'art. 8, comma 1, lett. g) e b), della tariffa allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, in riferimento all'art. 360 c.p.c., n. 3, perché il giudice di appello ha ritenuto che l'imposta di registro sulle sentenze di omologazione del concordato preventivo si applichi in misura proporzionale e non invece in misura fissa.

Con il quarto motivo di ricorso la ricorrente lamenta nullità della sentenza e del procedimento, omessa pronuncia nonché violazione dell'art. 112 c.p.c., in riferimento all'art. 360 c.p.c., n. 4, perché il giudice di appello non si è pronunciato in ordine al venir meno dell'obbligo di versare l'imposta di registro sulla sentenza di omologazione del concordato preventivo successivamente risolto in forza della sentenza dichiarativa del fallimento della società.

Il ricorso è fondato e deve essere accolto in relazione al terzo motivo assorbiti gli altri.

Infatti, secondo questa Corte Sez. 5, Sentenza n. 19141 del 07/09/2010: *"In tema di imposta di registro, la sentenza di omologazione del concordato preventivo con cessione dei beni ai creditori, va inquadrata, valorizzando il criterio nominalistico, nella previsione di cui lettera g) dell'art. 8, della tariffa, parte nona, allegata al D.P.R. n. 131 del 1986, comprendente, genericamente, gli atti "di omologazione", con la conseguenza che ad essa si applica l'imposta non in misura proporzionale ma fissa"*.

Per quanto sopra deve essere accolto il ricorso proposto in ordine al terzo motivo, assorbiti gli altri.

La sentenza impugnata deve essere cassata senza rinvio e la causa può essere decisa nel merito ex art. 384 c.p.c., non richiedendo ulteriori accertamenti in punto di fatto, con accoglimento del ricorso introduttivo in relazione al motivo accolto.

Ricorrono giusti motivi per compensare fra le parti le spese dei gradi del giudizio di merito e di legittimità, stante l'evolversi della vicenda processuale.

P.Q.M.

Accoglie il terzo motivo di ricorso, assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie il ricorso introduttivo in relazione al motivo accolto. Compensa tra le parti le spese di giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Quinta Civile, il 9 luglio 2015.

Depositato in Cancelleria il 1 ottobre 2015

**Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*